

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Ordinanze del 08.05.2018 Tribunale di Ascoli Piceno

Con due ordinanze “gemelle” il Tribunale di Ascoli Piceno ha affrontato la tematica inerente l’efficacia esecutiva del mutuo c.d. condizionato.

In buona sostanza, il Magistrato, è stato chiamato a giudicare, nell’ambito di una opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co. c.p.c., se il mutuo fosse idoneo titolo a fondare la procedura esecutiva.

Il Tribunale ha ravvisato il fumus di fondatezza dell’opposizione *“considerato che ad una prima sommaria delibazione sembrerebbe applicabile alla fattispecie de qua il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17194 del 27.8.2015 secondo la quale “Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cpc occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.”;*”.

Ed allora, *“rilevato che il contratto di mutuo fra le parti **non sembra idoneo a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica delle somma mutuata poiché il momento dell’erogazione viene rinviato ad una data futura ed incerta e subordinata all’avveramento di determinate condizioni**”* ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.



TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Nel giudizio iscritto al n.r.g. /2017 promosso da:

contro

,CA

Il Giudice dott. Luisella Lorenzi,

a scioglimento della riserva,

letti gli atti e i documenti prodotti,

rilevato che parte attrice ha proposto opposizione al precetto e agli atti esecutivi eccependo, fra l'altro, l'inidoneità del mutuo ipotecario condizionato a costituire titolo per l'esecuzione ai sensi dell'art. 474, comma 2 cpc

visto che si è regolarmente costituita parte opposta che ha chiesto il rigetto della istanza;

ritenuto ravvisabile il *fumus* di fondatezza dell'opposizione considerato che ad una prima sommaria deliberazione sembrerebbe applicabile alla fattispecie *de qua* il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17194 del 27.8.2015 secondo la quale "Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 cpc occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.";

rilevato che il contratto di mutuo fra le parti non sembra idoneo a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata poiché il momento dell'erogazione viene rinviato ad una data futura ed incerta e subordinata all'avveramento di determinate condizioni;

ritenuta la sussistenza del *periculum in mora* per le ragioni addotte da parte opponente;

vista l'istanza delle parti di concessione dei termini ex art. 183, 6 comma cpc

ai sensi degli artt. 615, comma 1 e 183, 6 comma c.p.c.;

P. Q. M.

accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto;

assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. a decorrere per entrambe dal 1 giugno 2018;

fissa per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 11 ottobre 2018 ore 10,30.





TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Nel giudizio iscritto al n.r.g. /2017 promosso da:

+ altri

contro

Il Giudice dott. Luisella Lorenzi,

a scioglimento della riserva,

letti gli atti e i documenti prodotti,

rilevato che parte attrice ha proposto opposizione al precetto e agli atti esecutivi eccependo, fra l'altro, l'inidoneità del mutuo ipotecario condizionato a costituire titolo per l'esecuzione ai sensi dell'art. 474, comma 2 cpc

visto che si è regolarmente costituita parte opposta che ha chiesto il rigetto della istanza;

ritenuto ravvisabile il *fumus* di fondatezza dell'opposizione considerato che ad una prima sommaria delibazione sembrerebbe applicabile alla fattispecie *de qua* il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17194 del 27.8.2015 secondo la quale "Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 cpc occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.";

rilevato che il contratto di mutuo fra le parti non sembra idoneo a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata poiché il momento dell'erogazione viene rinviato ad una data futura ed incerta e subordinata all'avveramento di determinate condizioni;

ritenuta la sussistenza del *periculum in mora* per le ragioni addotte da parte opponente;

vista l'istanza delle parti di concessione dei termini ex art. 183, 6 comma cpc
ai sensi degli artt. 615, comma 1 e 183, 6 comma c.p.c.;

P. Q. M.

accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto;
assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. a decorrere per entrambe dal 1 giugno 2018;

fissa per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 11 ottobre 2018 ore 10,30.

